



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0028131 P-4.8.2.8
del 14/10/2022



42517687

Ministero della transizione ecologica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Direzione generale valutazioni ambientali

VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

udcm@pec.cultura.gov.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale VIA relativo al progetto per la realizzazione di un impianto pilota geotermico per la produzione di energia elettrica, denominato "Lucignano", da realizzare in territorio del comune di Radicondoli (SI).

Progetto presentato dalla Lucignano Pilot Project S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 3 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2022.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati ed a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Avv. dello Stato

Sergio Fiorentino



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 10 OTTOBRE 2022

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", e, in particolare, l'articolo 12 ove è indicato che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 25, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, ove si prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di valutazione di impatto ambientale "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che "Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ove si prevede che il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" è ridenominato "Ministero della transizione ecologica";

VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, ove si prevede che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, "le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTO il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana (PIT/PPR), approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015;

VISTO il Piano ambientale e energetico regionale - PAER, approvato dal Consiglio regionale della Toscana, con delibera n. 10 dell'11 febbraio 2015, come modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 41 del 7 luglio 2020, con la quale sono state individuate le aree non idonee per la geotermia;

VISTE le "Linee guida per l'identificazione delle aree non idonee all'attività geotermica in Toscana", approvate con deliberazione della Giunta regionale della Toscana, n. 516 del 15 maggio 2017;

VISTA la nota prot. n. 7593 del 16 aprile 2021, con la quale il Ministero della transizione ecologica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra il medesimo Dicastero e il Ministero della cultura, in merito alla conclusione di alcuni procedimenti di valutazione di impatto ambientale, fra i quali quello relativo alla realizzazione del progetto dell'impianto geotermico pilota denominato "Lucignano", localizzato nel comune di Radicondoli (SI), proposto dalla società Lucignano Pilot Project S.r.l.;

RILEVATO che il progetto e le relative opere di connessione ricadono all'interno dell'area di permesso di ricerca "Lucignano", e che il medesimo impianto è destinato alla produzione di energia elettrica, per una potenza complessiva di 5 MWe, utilizzando il ciclo "ORC" (*Organic Rankine Cycle*), tramite reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza senza emissioni in atmosfera;

ATTESO che il progetto "Lucignano" prevede la realizzazione di 3 pozzi di produzione in unica postazione (LCG1), di 2 pozzi di reiniezione in unica postazione (LCG2), di una rete di trasporto dei fluidi geotermici, di lunghezza pari a circa 4,3 km in gran parte interrata, di una centrale elettrica e di un elettrodotto in media tensione di connessione alla cabina Enel "Nuova Radicondoli", di lunghezza pari a circa 9,3 km, parzialmente interrato e costruito per l'80 per cento lungo la viabilità esistente nel territorio del comune di Radicondoli;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero della transizione ecologica, la Lucignano Pilot Project S.r.l., con nota del 24 luglio 2015, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa al progetto di impianto geotermico in esame;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 5 agosto 2015;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

VISTO il parere n. 2792 del 6 luglio 2018 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, insediata presso il Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto, dando conto, tra l'altro, della mancanza del parere della regione Toscana;

VISTA la nota prot. n. 11044 dell'11 aprile 2019 con la quale il Ministero della cultura ha comunicato alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza inerente la valutazione di impatto ambientale del progetto in esame, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990;

VISTA la nota prot. n. 38526 del 20 dicembre 2019 con la quale il Ministero della cultura, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, ha reso parere tecnico istruttorio negativo in merito alla compatibilità ambientale del progetto in esame;

VISTE le note prot. n. 15272 del 6 maggio 2021 e prot. n. 19454 del 14 settembre 2021, con le quali il Ministero della cultura ed il Ministero della transizione ecologica hanno fornito i rispettivi contributi sintetici riguardanti il caso in esame;

VISTA la nota prot. n. 25218 del 9 settembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, ha convocato per il giorno 21 settembre 2021 una riunione volta ad acquisire i necessari elementi istruttori utili alla valutazione da parte del Consiglio dei ministri della questione in esame;

ATTESO che nella citata riunione del 21 settembre 2021, i rappresentanti del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica hanno ribadito le proprie posizioni non permettendo, quindi, di pervenire al raggiungimento di un accordo con il superamento delle motivazioni a base del dissenso;

VISTE le osservazioni, fornite, con riguardo al progetto in esame, dalla RENEWEM S.r.l., capogruppo della società proponente il progetto in esame, acquisite al protocollo DICA n. 34866 del 16 dicembre 2021;

RILEVATO che, nel summenzionato parere, il Ministero della cultura ha rappresentato che, sotto l'aspetto della tutela archeologica, l'area oggetto dell'intervento "risulta fortemente indiziata per l'elevata densità di evidenze archeologiche diffuse nel contesto territoriale e collocate lungo il tracciato dei fluidotti che connettono il polo di produzione con il polo di reiniezione", ciò



Presidenza del Consiglio dei Ministri

comportando un rischio sotto il profilo archeologico che richiede l'adozione di particolari cautele;

RILEVATO che il medesimo Ministero della cultura ha, altresì, evidenziato che, sotto l'aspetto della tutela paesaggistica, l'intervento, determinando l'*"alterazione del sistema morfotipologico e l'introduzione di elementi negativi nel paesaggio storico collinare"*, si pone in contrasto con gli elementi di valore paesaggistico del territorio, tutelati nel PIT della regione Toscana, come esplicitati nell'*"Invariante III - Morfotipo insediativo policentrico a maglia del paesaggio storico collinare - i rilievi boscati di Radicondoli e della Montagnola"* ed, inoltre, che sussiste un'interferenza visiva con il Convento di S. Francesco dell'Osservanza e con la Chiesa di San Nicola della Marciliana, in contrasto con la Scheda d'Ambito di Paesaggio 13 della Val di Cecina;

ATTESO che il Ministero della cultura ha rappresentato che *"l'intervento interferisce negativamente nei rapporti stretti e coerenti fra sistemi insediativi e territorio agricolo, caratteristica che denota l'alta qualità del paesaggio del comune di Radicondoli"*;

RILEVATO che il medesimo Dicastero della cultura ha rappresentato che l'intervento proposto s'inserisce in un'area sottoposta a tutela paesaggistica, ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lett. c) e d) del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, per effetto del decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Toscana 1° febbraio 2019, recante *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «intero territorio comunale di Radicondoli»"*;

RILEVATO che il citato Dicastero della cultura ha inoltre rappresentato che la regione Toscana ha avviato il procedimento di modifica del PAER - Piano ambientale ed energetico regionale, per la definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica - quali già proposte dalle amministrazioni comunali sulla base delle *"Linee guida per l'identificazione delle aree non idonee all'attività geotermica in Toscana"*, approvate con deliberazione di Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 516 - e che, nell'ambito di tale procedimento, il comune di Radicondoli ha rappresentato che l'intero territorio comunale deve essere considerato come area *"non idonea"* per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica, con l'eccezione di tre aree specificamente individuate (PG1, PG2, PG3) quali *"niche aree nelle quali è possibile realizzare nuovi impianti per lo sfruttamento della risorsa geotermica, ad incremento delle attività esistenti"*;

RILEVATO che, nella predetta riunione istruttoria del 21 settembre 2021, il Ministero della transizione ecologica ha confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e dell'Unione europea, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame, con riguardo al quale ha condiviso le conclusioni di cui al citato parere n. 2792 del 6 luglio 2018 della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale - VIA e VAS;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

nonché gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistica, di cui all'articolo 9, comma 2, della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive comunitarie che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010, recante il Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, la coltivazione delle risorse geotermiche è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e che l'articolo 38-ter del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134, recante Misure urgenti per la crescita del Paese, inserisce gli impianti per l'estrazione di energia geotermica tra le infrastrutture strategiche;

RILEVATO che il citato Piano ambientale e energetico regionale (PAER) ha previsto "per la geotermia un incremento di produzione di energia elettrica relativo ad un'ulteriore potenza installata pari a 150 MW entro il 2020, per rispondere agli obiettivi imposti alla regione Toscana dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di burden sharing (DM 15 marzo 2012)", e che "lo scenario prefigurato dal PAER è quello di riorientare la produzione elettrica preferibilmente verso la media entalpia e il ciclo binario attraverso impianti di minore potenza";

RILEVATO che nel parere n. 2792 reso in data 6 luglio 2018, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS ha affermato che il territorio del comune di Radicondoli è caratterizzato da una bassa densità di insediamenti abitativi e da un principale uso agricolo dei terreni, in gran parte destinati a seminativi o prati-pascolo, con alcune presenze di colture arboree, mentre il sito nel quale è prevista l'ubicazione dell'impianto è destinato ad uso agricolo e al pascolo, ed è collocato all'interno dell'area del permesso di ricerca "Lucignano";

RILEVATO che, sotto l'aspetto della tutela archeologica, l'area oggetto dell'intervento non è sottoposta a procedimenti di tutela emanati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, come evidenziato nel summenzionato parere del Ministero della cultura;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO inoltre che con riferimento all'asserita intervisibilità dell'impianto, anche rispetto ad emergenze monumentali e insediamenti storici, che la citata Commissione tecnica ha valutato che *"il progetto ha un ingombro limitato quindi non vi è un'interferenza importante per quanto concerne l'impatto visivo"*, anche in ragione del fatto che *"in merito alle opere di mitigazione e di mascheramento dell'impianto ORC e delle aree pozzi, il Proponente prevede di intervenire sui cromatismi e sulla disposizione dei volumi e si rende disponibile, previo accordo con gli enti competenti, a valutare qualunque eventuale ipotesi di piantumazioni e messa a verde, al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto senza introdurre elementi in contrasto con le caratteristiche del paesaggio locale"*;

CONSIDERATO, inoltre, che la *"scheda d'ambito n. 13 Val di Cecina"* non contiene prescrizioni vincolanti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera d) della disciplina di Piano di indirizzo territoriale e paesaggistico della regione Toscana, per cui: *"gli orientamenti contenuti nelle schede di ambito costituiscono esemplificazioni non vincolanti di modalità di attuazione delle direttive di ambito a cui gli enti territoriali possono fare riferimento nell'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica"*;

ATTESO che il comune di Radicondoli figura nell'elenco dei *"Comuni geotermici"*, come definiti nelle citate *"Linee guida per l'identificazione delle aree non idonee all'attività geotermica in Toscana"*, caratterizzati dalla presenza di risorsa geotermica già riconosciuta, o ipotizzabile, e dalla esistenza di impianti in attività, che ne determinano la specifica vocazione socioeconomica e che, a giudizio della predetta Commissione tecnica, l'area del progetto e l'area oggetto del permesso di ricerca *"Lucignano"* non interferiscono con aree della Rete Natura 2000, SIC - Siti di Interesse Comunitario, ZPS - Zone di Protezione Speciale nonché Siti di Importanza regionale ed altre aree naturali protette;

RILEVATO che nel citato parere, la Commissione tecnica ha rappresentato che è stata confrontata la coerenza del progetto con il PSC - Piano Strutturale del comune di Radicondoli che non prevede vincoli ostativi alla realizzazione dell'impianto pilota e delle relative opere connesse;

CONSIDERATO che la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Radicondoli, di cui al menzionato decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Toscana 1° febbraio 2019, non comporta un vincolo di inedificabilità assoluta, ma implica l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore di immobili ricompresi in tale area, di acquisire l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 per qualunque intervento di modifica dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO, inoltre, che *"con l'individuazione delle aree non idonee non viene esclusa in maniera assoluta la possibilità di agire"* e che le relative norme *"costituiscono un riferimento vincolistico non assoluto ma riconducibile alle specifiche limitazioni o raccomandazioni in esse contenute"*, come precisato nell'allegato del citato PAER, denominato *"Obiettivo A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili"*;

CONSIDERATO che nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, non sussiste un divieto assoluto di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

realizzare progetti geotermici, dal momento che il citato allegato del citato PAER "Obiettivo A.3 Aumentare la percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili", ritiene compatibili, nelle suddette aree, "impianti di piccola taglia, da collocarsi nelle aree in cui sia stata già riscontrata la presenza della risorsa geotermica e nelle aree regionali già caratterizzate da attività legate alla produzione geotermoelettrica", condizioni ricorrenti nel caso in esame, trattandosi di un impianto di piccola taglia (inferiore ai 10 MWe) e ricadente nel territorio di Radicondoli, incluso tra i "Comuni geotermici", in quanto caratterizzato dalla presenza della risorsa geotermica;

RILEVATO che la Commissione tecnica, nel parere sopracitato, evidenzia che "l'incidenza del tubidotto e dell'elettrodotto è limitata alla fase di cantiere essendo entrambi interrati" e che "l'elettrodotto sarà prevalentemente posato lungo la viabilità esistente" e, infine che "il tracciato delle condotte sarà sviluppato nel rispetto delle fasce di vegetazione ripariali", laddove "gli attraversamenti in sotterraneo sfrutteranno le zone di interruzione, ovvero di minima ampiezza di tali fasce";

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la sismicità innescata dalla realizzazione dell'impianto, non si prevede di causare uno stress sismico di volume poiché l'impianto prevede la totale reiniezione del fluido estratto e che, comunque, il monitoraggio della microsismicità avrà luogo 12 mesi prima dell'inizio dei lavori e che l'analisi geologica ha valutato gli aspetti relativi alla sismicità sia naturale che indotta, e sono stati prescritti monitoraggi sismici e che, a parere della citata Commissione tecnica, "la reiniezione con le modalità previste dal proponente causerà livelli di microsismicità difficilmente percepibili dalle popolazioni";

CONSIDERATO che, con specifico riferimento alle fasce boscate coinvolte dalla realizzazione della tubazione di connessione, il proponente provvederà, a proprie spese, al rimboschimento dei terreni coinvolti;

CONSIDERATO che la vita prevista dell'impianto è pari a 25 anni e che il proponente, all'esito dell'attività di produzione di energia rinnovabile derivante da fonte geotermica, provvederà alla dismissione dello stesso, attraverso lo smontaggio degli equipaggiamenti e delle strutture, la demolizione delle opere civili e delle tubazioni, nonché la chiusura mineraria dei pozzi produttivi e reiniettivi;

RILEVATO che la geotermia costituisce una fondamentale fonte rinnovabile di produzione di energia, utile a sostituire progressivamente l'impiego di idrocarburi;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto geotermico in esame contribuirà a sviluppare forme di energia che non comportano impatti in atmosfera e che non avrà impatto sull'ambiente nella fase di esercizio poiché il fluido geotermico sarà reiniettato per intero nel serbatoio di provenienza;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni

ROMA, 2019 - IPZS SPA - COD. 0110X00010



Presidenza del Consiglio dei Ministri

favorevoli all'impianto geotermico in questione espresse dal Ministero della transizione ecologica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022 è intervenuto il Presidente della regione Toscana Dott. Eugenio Giani;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022 non è intervenuto il Presidente della regione Toscana Dott. Eugenio Giani;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto geotermico pilota denominato "Lucignano", da realizzare, nell'ambito del permesso ricerca Lucignano, nel territorio del comune di Radicondoli (SI), ivi comprese le opere accessorie e di connessione alla RTN, dalla Lucignano Pilot Project s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 2792 del 6 luglio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero della transizione ecologica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI